

« 6 reggimenti d'artiglieria da costa e da fortezza, e una brigata d'artiglieria da costa della Sardegna (25 brigate, 78 compagnie e 6 depositi); »

2. All'art. 27 sostituire il seguente:

« L'arma d'artiglieria, di cui la tabella n. VII determina il numero degli ufficiali d'ogni grado, è ordinata nel modo che segue:

- a) un ispettorato generale d'artiglieria;
- b) tre ispettorati d'artiglieria;
- c) una direzione superiore delle esperienze;
- d) nove comandi d'artiglieria;
- e) tredici direzioni d'artiglieria;
- f) ventiquattro reggimenti di artiglieria da campagna;
- g) un reggimento d'artiglieria a cavallo;
- h) un reggimento d'artiglieria da montagna e una brigata d'artiglieria da montagna del Veneto;
- i) sei reggimenti d'artiglieria da costa e da fortezza e una brigata d'artiglieria da costa della Sardegna (venticinque brigate, settantotto compagnie e sei depositi);
- l) cinque compagnie di operai d'artiglieria. »

3. Art. 28: sopprimerlo.

4. Nell'art. 29, alle parole: « due brigate di batterie » sostituire: « tre brigate di batterie ».

5. All'art. 31 sostituire il seguente: « Il reggimento d'artiglieria da montagna si compone di uno stato maggiore, quattro brigate di batterie e un deposito ».

6. Dopo l'art. 31 inserire il seguente: « Art. 31-bis. Ogni reggimento d'artiglieria da costa o da fortezza si compone di uno stato maggiore, di più brigate di compagnie, e di un deposito ».

7. Nell'art. 32, prima dell'attuale capoverso « a) », aggiungere: « a) un ispettorato generale del genio »; e, conseguentemente, alle indicazioni « a), b), c), d), e) » dei capoversi attuali sostituire rispettivamente: « b), c), d), e), f) ».

8. Art. 33: sopprimerlo.

9. Alla tabella n. VII degli ufficiali dell'arma di artiglieria, sostituire la seguente:

« Tabella n. VII degli ufficiali dell'arma di artiglieria.

45	colonnelli
70	tenenti colonnelli
131	maggiori
540	capitani
929	tenenti e sottotenenti (a).
1715	totale

(a) Fino alla concorrenza di un quarto potranno essere sostituiti da ufficiali di complemento. »

(È approvato).

Art. 2.

Alla legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito, modificata con legge 6 marzo 1898, n. 50, sono arretrate le seguenti variazioni:

1. All'articolo 10 aggiungere: dopo le parole « primo aiutante di campo di S. M. il Re » le parole:

« per l'ispettore generale d'artiglieria, per l'ispettore generale del genio. »

2. Alle disposizioni transitorie, aggiungere il seguente articolo:

« Art. 68. Il ministro della guerra è autorizzato a limitare opportunamente, volta per volta, gli avanzamenti nei singoli gradi dell'arma di artiglieria quando, per effetto della combinata applicazione dell'organico dell'arma stabilito dalla legge d'ordinamento, e dell'art. 45 della presente legge, possa avvenire che si abbia nei corrispondenti gradi dell'arma del genio esuberanza di ufficiali in confronto delle cariche che possono essere da essi disimpegnate. »

(È approvato).

Si procederà fra poco alla votazione segreta di questo disegno di legge e dell'altro testè votato per alzata e seduta.

Presentazione di relazioni.

Presidente. Invito l'onorevole Aguglia a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Aguglia. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione, a nome della Giunta del bilancio, sul disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1901-902. »

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita. Anche l'onorevole Romano Adelelmo è pregato di presentare una relazione.

Romano Adelelmo. A nome della Giunta del bilancio mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: « Maggiori assegnazioni per il richiamo sotto le armi della classe 1878 da inserirsi in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1901 902. »

Presidente. Anche questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.